

Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Area: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E CONTENZIOSO DEL LAVORO -
ATTIVITA' ELETTORALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00569 del 19/01/2023

Proposta n. 1848 del 18/01/2023

Oggetto:

Elezioni amministrative regionali. Approvazione degli indirizzi ai Comuni relativi alle tipologie di spesa rimborsabili per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali previste per il 12 e 13 febbraio 2023. Attuazione deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2022, n. 1213.

OGGETTO: Elezioni amministrative regionali. Approvazione degli indirizzi ai Comuni relativi alle tipologie di spesa rimborsabili per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali previste per il 12 e 13 febbraio 2023. Attuazione deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2022, n. 1213.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni e contenzioso del lavoro - Attività elettorali

VISTA la Costituzione e, in particolare, gli articoli 122, primo comma, e 126, terzo comma;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" e successive modifiche;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale", e successive modifiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata l.r. n. 2/2005 e successive modifiche, "Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale";

VISTO l'atto di organizzazione 7 novembre 2022, n. G15246 con cui è stato conferito al dott. Salvatore Tripodi l'incarico di Dirigente dell'Area "Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni e contenzioso del lavoro - Attività elettorali" della Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale";

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1125803 del 10 novembre 2022, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha rassegnato le proprie dimissioni al fine di rimuovere la causa di incompatibilità sopravvenuta di cui agli articoli 122, secondo comma, della Costituzione e 4 della legge n. 154/1981, tra la carica di Presidente della Regione e quella di Deputato;

PRESO ATTO altresì che con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 12 novembre 2022, n. 33, è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell'articolo 44, comma 1, dello Statuto, lo scioglimento del Consiglio regionale;

VISTI i commi 2 e 6 dell'articolo 45 dello Statuto, i quali prevedono la supplenza del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;

VISTO il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190: “Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione”, entrato in vigore il 13 dicembre 2022, che ha stabilito che “Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre 2022, n. T00200, con cui si è proceduto alla convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15;

VISTO altresì il decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre, n. T00201 con cui si è proceduto alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali;

VISTO l'articolo 21 della citata legge 108/1968 in base al quale *“Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni”*;

VISTO altresì l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per il quale *“[...] Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono [...].*

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei Comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai Comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. [...]

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. [...]”;

VISTO l'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, ai sensi del quale: *“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal Comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.*

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il Comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di

contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. [...]";

VISTO l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che stabilisce che: *“In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.”*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, della suddetta legge 23 aprile 1976, n. 136, ai sensi del quale: *“Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2022, n. 1213, concernente *“Adempimenti concernenti l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del 12 e 13 febbraio 2023. Ratifica dell'Intesa tra la Regione Lazio e le Prefetture del Lazio e determinazione degli importi massimi rimborsabili a ciascun Comune per le spese relative al trattamento economico dovuto ai componenti dei seggi elettorali nonché per le spese concernenti l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali”* con cui, tra l'altro, è stato approvato l'allegato B, recante gli importi massimi rimborsabili dalla Regione Lazio a ciascun Comune del Lazio per le spese relative al trattamento economico dovuto ai componenti dei seggi elettorali nonché per le spese relative agli adempimenti di propria spettanza concernenti l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali;

VISTA la determinazione dirigenziale 29 dicembre 2022, n. G18947 con cui, in attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1213/2022 è stato impegnato, a favore dei Comuni del Lazio di cui all'allegato A alla medesima determinazione, l'acconto relativo alle risorse rimborsabili per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali del 12 e 13 febbraio 2023;

CONSIDERATA la necessità di fornire ai Comuni gli indirizzi relativi alle tipologie di spesa rimborsabili per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali previste per il 12 e 13 febbraio 2023;

CONSIDERATO altresì che potranno essere rimborsate ai Comuni le sole spese riferite alle tipologie indicate negli indirizzi suddetti, rendicontate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni elettorali, rientranti nei limiti definiti per ciascun Comune nell'allegato B alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1213/2022 e che eventuali eccedenze di spesa resteranno a carico dei Comuni medesimi;

VISTO l'allegato concernente *“Indirizzi ai Comuni relativi alle tipologie di spesa rimborsabili per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali previste per il 12 e 13 febbraio 2023. Attuazione DGR Lazio n. 1213 del 21/12/2022 (in BURL n. 106 del 27/12/2022)”* che, unitamente alla modulistica, è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di approvare gli *“Indirizzi ai Comuni relativi alle tipologie di spesa rimborsabili per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali previste per il 12 e 13 febbraio 2023. Attuazione DGR Lazio n. 1213 del 21/12/2022 (in BURL n. 106 del 27/12/2022)”* che, unitamente alla modulistica, è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare gli “Indirizzi ai Comuni relativi alle tipologie di spesa rimborsabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali previste per il 12 e 13 febbraio 2023. Attuazione DGR Lazio n. 1213 del 21/12/2022 (in BURL n. 106 del 27/12/2022)” che, unitamente alla modulistica, è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, nella sezione “Elezioni regionali”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURL, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
Luigi Ferdinando Nazzaro